

Delibera n. 338 (2015) CdA 09.03.2015

Arg. 02 odg: Amministrazione

Arg. 02.03: Scioglimento dell'Azienda Consortile: avvio della procedura di liquidazione. Provvedimenti inerenti e conseguenti.

Con la deliberazione nr. 326 (2014) del 31.10.2014 in punto 2.1 "Amministrazione. Situazione Aziendale. Provvedimenti a seguito Assemblea dei Soci in data odierna" il Consiglio di Amministrazione, preso atto della sopravveniente condizione di impossibilità di conseguire lo scopo sociale, a partire dal 2015, per l'effetto ha deliberato

1. di dichiarare:
 - i. la situazione prossima ventura di dissesto finanziario dell'Azienda, non per fatti di gestione ma per cessazione delle competenze e mancato trasferimento delle rispettive risorse,
 - ii. lo stato di crisi, in relazione agli istituti contrattuali e del lavoro,
 - iii. la prospettiva di non continuità aziendale;
2. di avviare il procedimento di cessazione dell'attività e conseguente scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49, lett. b) e c) dello Statuto, mediante procedura di liquidazione ai sensi di legge e di Statuto;
3. di approvare lo schema/proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Lo schema di deliberazione è stato inviato agli Enti soci, per i controlli preventivi di merito, ai sensi dell'art. 51, commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto.

Con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 3/2015 del 19.2.2015 all'oggetto: DELIBERAZIONE CDA/APT N. 326 DEL 31/10/2014, "SITUAZIONE AZIENDALE, PROVVEDIMENTI A SEGUITO ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA ODIERNA". PRESA ATTO SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE, AUTORIZZAZIONE SCIoglimento, MESSA IN LIQUIDAZIONE E CONSEGUENTI INDIRIZZI, In sede di controllo della citata deliberazione del CdA di APT n. 326 (2014), la Provincia di Venezia ha

- preso atto dello stato di crisi dell'Azienda e della necessità di attivare la procedura di scioglimento e messa in liquidazione per impossibilità di conseguire lo scopo sociale, autorizzando il rappresentante della Provincia a votare l'immediato scioglimento volontario dell'Azienda Consortile nel corso di apposita Assemblea straordinaria, da convocarsi quanto prima possibile, e

- formulato gli indirizzi di nomina, mediante procedura ad evidenza pubblica, e remunerazione degli organi della liquidazione – liquidatore e revisore unico – e sui compiti specifici assegnati, oltre a quelli da attribuire per legge.

Inoltre, la deliberazione de-qua riserva, in ogni caso, al Consiglio Provinciale la facoltà di autorizzare l'Assemblea alla revoca dello scioglimento ove successivamente emergano vantaggiose e sostenibili soluzioni alternative.

Si rende, pertanto, necessario formulare un testo della proposta di deliberazione assembleare coordinato con gli indirizzi ed indicazioni contenuti nella sopracitata deliberazione della Provincia di Venezia.

DISCUSSIONE

õ . OMISSIS õ .

Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto di quanto in relata, che costituisce parte sostanziale della presente deliberazione,
- acquisiti e fatti propri gli indirizzi ed indicazioni dell'Ente controllante e controllore, la Provincia di Venezia, in particolare con la deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale nr 3/2015 del 19.02.2015 all'oggetto: DELIBERAZIONE CDA/APT N. 326 DEL 31/10/2014, "SITUAZIONE AZIENDALE, PROVVEDIMENTI A SEGUITO ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA ODIERNA". PRESA ATTO SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE, AUTORIZZAZIONE SCIoglimento, MESSA IN LIQUIDAZIONE E CONSEGUENTI INDIRIZZI;
- richiamate e confermata la citata deliberazione CdA nr. 326 (2014) del 31.10.2014 che ha superato il controllo dell'Ente controllante e controllore, la Provincia di Venezia, giusta la deliberazione nr 3/2015 del 19.02.2015 di cui sopra, in particolare l'ivi approvato schema/proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Soci di scioglimento dell'Azienda Consortile;
- considerata l'esigenza di coordinamento della proposta di deliberazione assembleare con gli indirizzi e indicazioni contenuti nella sopracitata deliberazione della Provincia di Venezia;

sentito il Direttore Generale

su proposta del Presidente,

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di licenziare il testo coordinato della proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, qui di seguito integralmente riportato:

Parte straordinaria - Punto 1): "Scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

CONSIDERATO che:

1. La nuova legge regionale in materia di turismo, L.R. n.11/2013, prevede un riassetto delle competenze e delle funzioni ed individua soggetti diversi dalle Provincie nella gestione a regime, spirato il periodo transitorio di cui all'art. 51 – "Abrogazioni" della L.R., delle attività di informazione ed accoglienza turistica e l'azzeramento degli attuali trasferimenti;
2. Con comunicazione prot. 65738 del 5.8.2014 a firma della Presidente, l'Amministrazione Provinciale, ha richiesto all'Azienda, "in attesa di formali indirizzi da deliberare all'esito dei riscontri formali dalla Regione,""la pianificazione ed elaborazione delle misure preparatorie all'esercizio di tutte le opzioni possibili, a partire dall'immediato scioglimento consortile.";
3. Con successiva delibera n. 102/2014 del 5.9.2014 la Giunta Provinciale ha consegnato all'Azienda taluni indirizzi operativi, in particolare: perseguire tutte le iniziative utili a definire appositi con i soggetti abilitati dalla L.R. n. 11/2013 alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, individuando i potenziali interessati (tra cui, in primis, i Comuni) e sottoponendo loro idonee e complete proposte, comprensive delle relative fonti di finanziamento; e, al contempo, individuare forme di riduzione del personale, avendo cura di evitare ricadute negative in termini occupazionali e agevolando tutte le forme di mobilità e di ricollocazione ovvero di riconversione del personale, come pure possibili accorpamenti e riorganizzazioni nell'ambito delle modalità e della logistica di erogazione dei servizi. A seconda degli esiti dei precedenti indirizzi, "attivare le

procedure per la messa in liquidazione dell'azienda per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale alla luce della entrata a regime del riassetto delle competenze previsto dalla legge regionale e della conseguente diversa sostenibilità finanziaria”;

4. In coerenza con le disposizioni regionali ed in attuazione degli indirizzi della Giunta Provinciale, l'Azienda consortile ha elaborato talune proposte operative per la costituzione di O.G.D. sul territorio provinciale, articolate su tre livelli nella geografia provinciale, con riferimento all'ambito territoriale e tematico di elezione ed alle località aventi le caratteristiche di “destinazione turistica”, sulle quali si è avviato un confronto con i Comuni interessati;
5. Il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 326 (2014) del 31.10.2014, per l'argomento in Punto di trattazione, presa contezza dell'esito di risultati non certi relativamente all'attuazione degli indirizzi operativi della soprarichiamata delibera di indirizzo della Giunta Provinciale n. 104/2014, ha preso atto della sopravveniente condizione di impossibilità di conseguire lo scopo sociale, e per l'effetto dichiarato la situazione prossima ventura di dissesto finanziario dell'Azienda, non per fatti di gestione ma per cessazione delle competenze e mancato trasferimento delle rispettive risorse, lo stato di crisi, in relazione agli istituti contrattuali e del lavoro, e la prospettiva di non continuità aziendale; ed infine deliberato di avviare il procedimento di cessazione dell'attività e conseguente scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49, lett. b) e c) dello Statuto, mediante procedura di liquidazione ai sensi di legge e di Statuto a partire dal 31.12.2014;
6. In sede di controllo della deliberazione del CdA di n. 326 (2014), la Provincia di Venezia, con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 3/2015 del 19.2.2015 all'oggetto: DELIBERAZIONE CDA/APT N. 326 DEL 31/10/2014, “SITUAZIONE AZIENDALE, PROVVEDIMENTI A SEGUITO ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA ODIERNA”. PRESA ATTO SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE, AUTORIZZAZIONE SCIOGLIMENTO, MESSA IN LIQUIDAZIONE E CONSEGUENTI INDIRIZZI ha
 - preso atto dello stato di crisi dell'Azienda e della necessità di attivare la procedura di scioglimento e messa in liquidazione per impossibilità di conseguire lo scopo sociale, autorizzando il rappresentante della Provincia a votare l'immediato scioglimento volontario dell'Azienda Consortile nel corso di apposita Assemblea straordinaria, da convocarsi quanto prima possibile, e
 - formulato gli indirizzi di nomina, mediante procedura ad evidenza pubblica, e remunerazione degli organi della liquidazione – liquidatore e revisore unico – e sui compiti specifici assegnati, oltre a quelli da attribuire per legge;
7. Il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 338 (2015) del 9.3.2015, per l'argomento in Punto di trattazione, fatti propri gli indirizzi della Provincia di Venezia di cui alla sopracitata deliberazione n. 3/2015 del 19.2.2015, ha licenziato il testo coordinato della proposta di deliberazione dell'Assemblea dei Soci;

l'Assemblea

- visto l'art. 49 - “Scioglimento” dello Statuto che disciplina lo scioglimento dell'Azienda Consortile, per cessazione dell'attività anticipatamente rispetto alla durata, per le cause di scioglimento ivi previste;
- richiamato che lo scioglimento dell'Azienda si estrinseca nella procedura della liquidazione, secondo le norme di legge e di riferimento applicabili, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, contenente altresì le disposizioni inerenti e conseguenti la sua attuazione, quali la nomina del liquidatore e la determinazione dei relativi poteri e compensi e la nomina di un organo di controllo, composto da un unico revisore, determinandone i relativi compiti e compensi;
- richiamato, inoltre, che la cessazione dell'attività si registra con la chiusura della procedura di liquidazione e, pertanto, nelle more della liquidazione l'Azienda Consortile garantisce i servizi di

competenza, compatibilmente con la procedura in corso e per un periodo massimo di un anno dall'avvio della procedura medesima;

-

su proposta del Presidente, in forma palese all'unanimità / a maggioranza dei voti espressi dai presenti pari al% del capitale di dotazione con diritto al voto,

delibera

- di approvare lo scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49, lett. b) e c) dello Statuto, come da proposta deliberazione n.338 (2015) CdA del 9.3.2015 recante "Scioglimento dell'Azienda Consortile: avvio della procedura di liquidazione. Provvedimenti inerenti e conseguenti ", con efficacia dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese;
- in conseguenza e per effetto del provvedimento di cui sopra, l'Assemblea

delibera altresì

- di nominare il liquidatore nella persona di prescelto in base ad avviso pubblico ed in possesso di adeguate competenze professionali, per tutta la durata della procedura della liquidazione, salvo revoca o rinuncia;
- di richiedere al liquidatore la formulazione di un piano di liquidazione, da sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti organi degli Enti soci, da cui risulti, fra l'altro:
 - i. il tempo stimato per la presentazione del bilancio finale di liquidazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 10 mesi dalla messa in liquidazione e da concludersi entro i successivi 2 mesi;
 - ii. la risoluzione, quanto prima e con le modalità necessarie ad evitare azioni nel complesso pregiudizievoli, di qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato e di ogni altro contratto di natura patrimoniale incompatibile o improduttivo rispetto alla prospettiva di liquidazione aziendale;
 - iii. la presentazione, per tutta la durata del differimento del termine di abrogazione della norma attributiva della funzione provinciale di gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica disposto dall'art. 5 della Lr n. 45/2014, delle funzioni trasferite ai sensi della Lr n. 33/2002, compatibilmente con le corrispondenti risorse garantite dalla Regione, nelle more della costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica;
 - iv. la collocazione, in parallelo e compatibilmente a quanto disposto al precedente alinea iii, del personale dell'Azienda in possesso dei necessari requisiti soggettivi presso la Regione o la Provincia, nella misura che sarà valutata dalle rispettive amministrazioni utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla legge regionale n. 11/2013, se ed alle condizioni in cui ne sia possibile la reinternalizzazione in base alla vigente normativa;
 - v. le azioni, in parallelo e compatibilmente a quanto stabilito al precedente alinea iii, per la conservazione del valore della Azienda in funzione del miglior realizzo da compiere in esercizio provvisorio, in particolare coltivando ogni opportunità volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali di APT, anche attraverso accordi o cessioni di ramo d'azienda;
- di richiedere, altresì, che siano poste in essere, nell'ambito di quanto stabilito ai precedenti punti, tutte le possibili azioni atte a fornire il subentro dei comuni nel servizio di informazione ed accoglienza turistica secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2013 e le deliberazioni attuative della Giunta regionale, relazionandole in sede di verifica intermedia e finale, come previsto dalla D.G.R. n. 2760 del 29 dicembre 2014;
- di attribuire al liquidatore i poteri previsti dalla legge e dalla disciplina in materia, e, in particolare, in ordine
 - a) al passaggio di consegne e redazione dell'inventario tra gli organi di amministrazione e della liquidazione,

- b) all'accertamento della massa passiva,
 - c) alla formazione della massa attiva,
 - d) alla redazione ed approvazione dello stato finale di liquidazione e di riparto del valore residuo di patrimonio,
 - e) all'applicazione degli istituti contrattuali del lavoro ed all'adozione di ogni provvedimento inerente e conseguente,
 - f) al compimento di ogni atto di gestione occorrente e relativi poteri di rappresentanza , anche con riguardo alla gestione dei servizi garantiti durante la procedura della liquidazione, ai sensi dell'art. 49, u.c. dello Statuto;
- di determinare il compenso del liquidatore a carico del bilancio dell'Azienda in misura pari a quello annuo lordo minimo stabilito per tali funzioni dalla tariffa prevista per le liquidazioni delle aziende dall'art. 20 del Decreto Ministero Giustizia del 20.7.2012 n. 140 (G.U. 22.8.2012), per tutta la durata della procedura.
- Al liquidatore spetterà altresì il rimborso delle sole spese di viaggio documentate per le missioni, con partenza dalla sede APT, collegate all'incarico da svolgere, nel limite massimo di € e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 per gli amministratori locali;
- di nominare un organo di controllo, composto da un unico revisore dei conti iscritto nell'apposito registro del revisori legali, nella persona di, per tutta la durata della procedura della liquidazione, salvo revoca o rinuncia;
 - di attribuire al revisore i compiti previsti dall'art. 24, co 4 e ss., dello Statuto;
 - di determinare il compenso del revisore a carico del bilancio dell'Azienda nel limite massimo di € 8.500,00 lordi, onnicomprensivi di ogni tipologia di indennità o rimborsi, comunque denominati e per tutta la durata della procedura.

La presente proposta di deliberazione viene inviata agli Enti soci, ai sensi dell'art. 51, commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto, e sarà sottoposta alle determinazioni della convocanda Assemblea dei Soci, per la quale si dà avvio alla procedura con comunicazione al Presidente dell'Assemblea Consortile e indicazione degli argomenti in trattazione:

Parte ordinaria

- 1) Approvazione Bilancio e Conto Consuntivo 2014; udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- 2) Approvazione Piano Programma 2015, Bilancio di previsione annuale e pluriennale;

Parte straordinaria

- 1) Scioglimento dell'Azienda Consortile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Ai sensi di Statuto, art. 13, co. 3, e tenuto conto del termine dont art. 51, co. 7, la convocazione va inviata ai soci almeno 10 gg. prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

FORMALIZZAZIONE

Il Direttore Generale è incaricato di dare esecuzione della presente deliberazione.

Il segretario verbalizzante
Dott. Massimo Romano
f.to in originale

Il Presidente
Sig. Enrico Miotto
f.to in originale